

NOTIZIE DAL PARLAMENTO

TRATTENUTE TFR: Interrogazione Parlamentare.

Ieri, 22 Marzo, presso la Camera dei Deputati, l'onorevole Marcello DE ANGELIS ha depositato, su nostra iniziativa, un'interrogazione a risposta scritta sulla delicata questione delle "trattenute TFR". Di seguito il testo completo.

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15428
presentata da
On. MARCELLO DE ANGELIS
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

DE ANGELIS. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri.

- Per sapere - premesso che:

il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 10 dell'articolo 12 stabilisce «con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento»;

la citata norma impone che il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive deve avvenire secondo la disciplina del codice civile (articolo 2120), stabilendo un accantonamento del 6,91 per cento sull'intera retribuzione;

ne consegue l'illegittimità del cumulo dei due istituti (ossia la perdurante trattenuta del 2,50 per cento sull'80 per cento dei redditi del dipendente, in aggiunta all'istituto di nuova introduzione per effetto della norma in esame);

fino al 31 dicembre 2010 la normativa imponeva al datore di lavoro pubblico un accantonamento complessivo del 9,60 per cento sull'80 per cento della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50 per cento sempre sull'80 per cento della retribuzione;

in ordine alla percentuale complessiva della ritenuta, l'articolo 18 della legge 20 marzo 1980, n. 75 ha poi stabilito che «Ferma restando la rivalsa del 2,50 per cento a carico dei dipendenti, la scala crescente della misura dei contributi previdenziali obbligatori di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è ulteriormente prorogata fino a raggiungere il 9,60 per cento dal 1° gennaio 1984»;

alla luce di tale premessa l'intero complesso normativo da ultimo riportato è da intendersi implicitamente abrogato dal predetto comma 10 dell'articolo 12 «con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011». Invero, la disposizione da ultimo citata possiede ed esplica un chiaro effetto novativo dell'istituto, dal momento che disciplina ex novo la medesima materia, in costanza dei medesimi presupposti di fatto che erano presi in esame nella normativa precedentemente in vigore, introducendo una differente modulazione del contributo (diversa percentuale sull'intera base stipendiale), esaustivamente regolata, e richiamando la disciplina dell'articolo 2120 del codice civile, e dunque la disciplina civilistica del trattamento di fine rapporto, nell'ambito della quale la rivalsa del 2,50 per cento a carico dei dipendenti non è praticata, perché non prevista in alcun modo;

non a caso, il comma 10 dell'articolo 12 citato non fa salva la rivalsa del 2,50 per cento come, invece, aveva chiarito lo stesso legislatore nei precedenti interventi modificativi della disciplina preesistente, conformemente al noto brocardo «ubi lex voluit, dixit». Secondo i consueti principi in tema di successione delle leggi nel tempo, la legge posteriore abroga la legge anteriore e, dunque, a decorrere dal 1° gennaio 2011 la ritenuta per il trattamento di fine servizio non sarà più del 9,60 sull'80 per cento della retribuzione (gravante nella misura del 7,10 per cento sul datore di lavoro e del 2,50 per cento sul lavoratore), bensì, esaustivamente, del 6,91 per cento sull'intera retribuzione: ne consegue che a decorrere dalla suddetta data del 1° gennaio 2011 non ha più titolo ad essere effettuata la ritenuta del 2,50 per cento sull'80 per cento della retribuzione a carico dei dipendenti pubblici;

la giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, V, 30 ottobre 1997 n. 1207; Corte Costituzionale 15 luglio 2005 n. 282; Corte Costituzionale 23 ottobre 2009, n. 263) ha costantemente affermato che, tra più possibili interpretazioni, deve essere sempre preferita quella conforme alla (o non contrastante con la) Costituzione;

consta all'interrogante che diverse organizzazioni sindacali rappresentative del personale appartenente alle Forze di Polizia abbiano chiesto ai Ministeri competenti di sospendere il prelievo del 2,50 per cento sull'80 per cento della retribuzione per l'intervenuta abrogazione della disciplina sull'indennità di buonuscita, disposta - a decorrere dal 1° gennaio 2011 - dal comma 10 dell'articolo 12 («Interventi in materia previdenziale») del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni della legge 30 luglio 2010 n. 122, in modo conforme a quanto enunciato anche nella sentenza n. 564 del 18 gennaio 2012 del TAR Calabria -:

quali urgenti iniziative intenda porre in essere affinché la norma citata in premessa venga correttamente applicata nei confronti del personale del comparto sicurezza e difesa e dei dipendenti pubblici in generale secondo la recente interpretazione data dalla giurisprudenza amministrativa.(4-15428)

Ugl: Diritti, Lavoro, Futuro!